

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

- 02 IMPOSTE DIRETTE - IRES - Consolidato - Nazionale
- 03 IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni comuni - Controlled foreign company legislation
- 04 IMPOSTE INDIRETTE - IVA intracomunitaria - Cessioni intracomunitarie
- 05 IMPOSTE INDIRETTE - Registro

LAVORO

- 06 PREVIDENZA
- 08 PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali

08

Leggi In evidenza

09

Scadenze

Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Consolidato - Nazionale - Eccedenze ACE in presenza di perdite pregresse - Modalità di deduzione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 26.7.2022 n. 391)

Nella risposta a interpello 26.7.2022 n. [391](#), l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, nell'ambito di un consolidato fiscale, una società può ridurre l'ammontare delle perdite e dell'ACE da utilizzare, in modo da lasciare un reddito positivo da trasferire al gruppo al fine di consentire lo scomputo dei crediti d'imposta.

Richiamo al principio di diritto 7/2021

Il principio di diritto 23.3.2021 n. [7](#) ha a suo tempo chiarito che, per le società del gruppo, in presenza di "crediti di imposta in scadenza", di perdite e di eccedenze ACE, si possono utilizzare prioritariamente le perdite e i crediti d'imposta rispetto all'ACE, potendosi così azzerare l'imponibile e riportare a nuovo le eccedenze ACE non trasferite al gruppo per incapienza.

In questo modo trovano coordinamento:

- l'[art. 3](#) co. 2 del DM 3.8.2017, secondo cui la società deve prima ridurre il reddito prodotto con le perdite fiscali e poi utilizzare l'ACE a ulteriore riduzione del reddito netto;
- l'[art. 84](#) co. 1 del TUIR, secondo cui le perdite sono computate in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da crediti di imposta, ritenute, acconti, ecc.

Ulteriori chiarimenti della risposta a interpello 391/2022

Il caso preso in considerazione dalla risposta a interpello 26.7.2022 n. [391](#) risulta particolare, in quanto vede coinvolta una società, inclusa in un consolidato fiscale dal 2016, che nel 2016 medesimo aveva presentato un'istanza di *ruling* per le agevolazioni su beni immateriali (c.d. *patent box*) secondo le norme allora vigenti, perfezionatasi poi con apposito accordo con l'Agenzia delle Entrate solo nel 2021. Ciò ha comportato una rettifica delle dichiarazioni pregresse, in quanto nelle more dell'accordo la variazione in diminuzione non poteva essere effettuata (il ricalcolo del reddito, quindi, è avvenuto *ex post*).

L'Agenzia delle Entrate ha dato, preliminarmente, il proprio assenso a che la procedura prevista nel principio di diritto 23.3.2021 n. [7](#) possa essere effettuata anche in sede di dichiarazione integrativa, in quanto nella dichiarazione originaria riferita al 2016 la società non aveva potuto fare valere il regime agevolativo.

È stato quindi confermato che è possibile graduare l'ammontare delle perdite e dell'ACE da utilizzare a riduzione del reddito, in modo da lasciare comunque un reddito positivo da trasferire al gruppo al fine di consentire lo scomputo dei crediti d'imposta (nel caso concreto, le due grandezze sono state ridotte rispetto alla dichiarazione originaria, in quanto nella dichiarazione integrativa la società ha fatto valere la variazione in diminuzione).

La risposta a interpello ha, inoltre, evidenziato che:

- tra tali crediti d'imposta è compreso il credito per le imposte pagate all'estero (il riferimento posto dal principio di diritto ai "crediti di imposta in scadenza" è meramente esemplificativo);
- tra le grandezze per le quali è possibile lo scomputo parziale, vi sono non solo le eccedenze ACE pregresse, ma anche l'ACE di periodo;
- l'utilizzo dell'ACE in modo parziale, in modo tale da trasferire al gruppo un reddito sufficiente a compensare i crediti anch'essi attribuiti al gruppo, è possibile anche nelle dichiarazioni individuali (quindi, in un momento antecedente al trasferimento del reddito al gruppo).

L'Agenzia delle Entrate ha, tuttavia, precisato che il terzo dei principi sopra esposti è valido alla sola condizione che il credito d'imposta (nel caso concreto, derivante dalle imposte pagate all'estero) sia maturato in capo alla medesima società che ha in dote perdite e ACE.

art. 3 DM 3.8.2017 Ministero dell'Economia e delle finanze

art. 84 DPR 22.12.1986 n. 917

Principio di diritto Agenzia Entrate 23.3.2021 n. 7

Risposta interpello Agenzia Entrate 26.7.2022 n. 391

Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2022 - "ACE "di periodo" con utilizzo parziale per le società consolidate" - Odetto

Il Sole - 24 Ore del 27.7.2022, p. 27 - "Eccedenze Ace estese alle deduzioni di periodo" - Gaiani

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni comuni - Controlled foreign company legislation - Fuoriuscita dal regime - Superamento delle condizioni dell'ETR test e/o del passive income test - Efficacia (circ. Agenzia delle Entrate 28.7.2022 n. 29)

La circ. Agenzia delle Entrate 28.7.2022 n. [29](#) è intervenuta su alcune tematiche relative al regime delle *controlled foreign companies* (CFC) ex [art. 167](#) del TUIR per integrare quanto indicato nella precedente circ. 27.12.2021 n. [18](#).

In particolare, vengono analizzati:

- l'applicazione della tassazione per trasparenza e l'eventuale fuoriuscita dal regime CFC;
- il trasferimento di sede e le operazioni straordinarie che comportano la confluenza del soggetto CFC nel soggetto residente.

Superamento delle condizioni dell'ETR test e/o del passive income test

Secondo l'[art. 167](#) del TUIR, la disciplina CFC si applica se la controllata estera:

- applica una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stata assoggettata qualora fosse residente in Italia (c.d. ETR test);
- ritrae proventi che, per più di un terzo del loro valore complessivo, sono qualificabili come *passive income* (c.d. *passive income test*).

Si può verificare che la controllata estera imputi per trasparenza il proprio reddito in uno o più esercizi (ad esempio il 2021 e il 2022) e in un esercizio successivo (quindi, il 2023) non siano integrate le condizioni dell'ETR test o del *passive income test*.

Al riguardo, la precedente circ. Agenzia delle Entrate 27.12.2021 n. [18](#) aveva assunto un'interpretazione problematica, affermando che *"una volta che si sia reso applicabile il regime di imputazione dei redditi di una CFC, tale regime (ad eccezione, ovviamente, nell'ipotesi di perdita di controllo sulla entità estera) non può essere modificato sulla base dell'andamento degli indicatori di cui all'articolo 167, comma 4, lettere a) e b) del TUIR"*.

In altri termini, la CFC soggetta ad imposizione per trasparenza avrebbe potuto fuoriuscire dal regime (oltre che nell'ipotesi di perdita di controllo non artificiosa) solo nel caso in cui questa svolga una attività economica effettiva (ossia si applichi l'esimente di cui all'[art. 167](#) co. 5 del TUIR).

La circ. [29/2022](#) supera tale impostazione, chiarendo che, qualora in un determinato periodo d'imposta gli indicatori previsti per l'applicazione della tassazione per trasparenza non siano integrati, il socio residente può comunque scegliere di fuoriuscire dal regime CFC.

Quindi, il soggetto controllante può decidere, anche alternativamente, di dimostrare l'esimente oppure di far valere il superamento delle condizioni dell'ETR test e/o del *passive income test*, ferma restando la facoltà di continuare ad applicare la disciplina CFC.

Trasferimento della sede della CFC in Italia

Secondo quanto è stato chiarito dalla precedente circ. [18/2021](#), laddove una società estera che trasferisce la propria sede in Italia sia stata qualificata come CFC nel periodo di residenza all'estero e i suoi redditi siano stati tassati per trasparenza in Italia, le attività e le passività della suddetta società devono assumere valori fiscali pari a quelli utilizzati ai fini della disciplina CFC al 31 dicembre dell'ultimo esercizio di tassazione per trasparenza (in caso di esercizio coincidente con l'anno solare).

In merito, la circ. [29/2022](#) precisa che, in relazione all'ipotesi in cui il reddito della controllata estera sia imputato per trasparenza in capo al socio italiano in applicazione del regime CFC in un periodo d'imposta anteriore a quello immediatamente precedente al suo trasferimento in Italia, resta fermo quanto chiarito dalla precedente circ. [18/2021](#).

In particolare, tale evenienza non assumerà rilevanza, ai fini del regime ex [art. 166-bis](#) del TUIR, qualora, nel predetto periodo d'imposta precedente al trasferimento, non si verificano i presupposti applicativi della disciplina CFC ovvero sia dimostrata la circostanza esimente ex [art. 167](#) co. 5 del TUIR.

art. 167 DPR 22.12.1986 n. 917

Circolare Agenzia Entrate 28.7.2022 n. 29

Il Quotidiano del Commercialista del 29.7.2022 - "Il regime CFC può interrompersi anche senza l'esimente sull'attività economica effettiva" - Sanna

Il Sole - 24 Ore del 29.7.2022, p. 29 - "Uscita dal regime Cfc con l'alternativa del test" - Germani A. Italia

Oggi del 29.7.2022, p. 27 - "Regime Cfc, uscita più agevole" - Liburdi D. - Sironi M.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Controlled foreign companies" - Corso L. - Odetto G.

IMPOSTE INDIRETTE

IVA intracomunitaria - Cessioni intracomunitarie - Quick fixes (soluzioni rapide) in materia di scambi intracomunitari - DLgs. 192/2021 - Contratti di call-off stock - Cessioni a catena (circ. Assonime 26.7.2022 n. 24)

Con la circolare 26.7.2022 n. 24, Assonime, facendo seguito alla precedente circ. 29/2019, è tornata ad esaminare il tema dei c.d. "quick fixes", soffermandosi sulle norme di implementazione della direttiva 2018/1910/UE contenute nel DLgs. [192/2021](#).

Quick fixes

I c.d. "quick fixes" sono le misure introdotte dal legislatore unionale in attesa dell'adozione del regime definitivo degli scambi intracomunitari e sono volte a evitare che, nel sistema attuale, gli Stati membri applichino in modo non omogeneo le disposizioni della direttiva IVA, oltre che a contrastare possibili evasioni d'imposta.

Tenendo conto dei chiarimenti interpretativi forniti nelle Note esplicative della Commissione UE, Assonime, con la circolare n. 24/2022, esamina le norme di recepimento relative a tre di queste misure:

- il regime di *call-off stock*;
- la disciplina delle "vendite a catena";
- la rilevanza del numero identificativo IVA del cessionario per la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie.

Contratti di call-off stock

Mediante il contratto di *call-off stock*, il fornitore invia beni propri a un altro soggetto passivo presso un deposito cui l'acquirente abbia accesso, e ne rimane proprietario fino a che detto acquirente non li prelevi per ragioni produttive o commerciali. Ai fini IVA, la cessione di beni ha luogo al momento del prelievo dei beni dal deposito.

Per le operazioni transfrontaliere effettuate nell'ambito di tale schema contrattuale, la prassi amministrativa nazionale, riferendosi al *consignment stock*, aveva da tempo riconosciuto una semplificazione in virtù della quale la cessione o l'acquisto intra-UE poteva considerarsi effettuato al momento del prelievo dei beni dal deposito (R.M. nn. [235/96](#) e [44/2000](#)), così che il fornitore non era tenuto a identificarsi ai fini IVA nello Stato membro dell'acquirente per effettuare un preventivo trasferimento di beni "a se stesso".

Con la direttiva 2018/1910/UE, il legislatore unionale ha inteso introdurre una disciplina armonizzata del contratto di *call-off stock* in modo da consentire l'applicazione uniforme di detta semplificazione.

In ambito nazionale tale disciplina è stata recepita negli [artt. 38-ter](#) e [41-bis](#) del DL 331/93, i quali subordinano l'applicazione del regime semplificato a una serie di condizioni di carattere oggettivo e soggettivo, prevedendo altresì un sistema di controllo della movimentazione dei beni che si fonda sull'obbligo, per gli operatori, di tenere un apposito registro e di segnalare le operazioni nei modelli INTRASTAT.

Obblighi di registrazione

Con riguardo agli adempimenti procedurali, Assonime evidenzia, ad esempio, che l'annotazione delle operazioni sul registro di cui all'[art. 50](#) co. 5-bis del DL 331/93 e la compilazione dell'elenco riepilogativo da parte del fornitore costituiscono un requisito sostanziale per l'applicazione del regime semplificato, mentre i medesimi adempimenti, comunque previsti a carico dell'acquirente, non assumono la stessa rilevanza, sicché la relativa inosservanza, pur determinando l'applicazione delle sanzioni, non esclude l'applicazione del regime semplificato.

L'omissione degli adempimenti da parte del fornitore dovrebbe comportare l'obbligo di trattare l'operazione secondo le regole ordinarie, mentre l'acquirente, non potendo effettuare un controllo al riguardo, dovrebbe affidarsi alle indicazioni del fornitore.

Altri adempimenti

Assonime osserva altresì che nel regime di *call-off stock*:

- il calcolo del termine di dodici mesi per il prelievo dei beni dal deposito dovrebbe essere calcolato in base alle norme del Reg. CEE 1182/71, per cui i dodici mesi inizierebbero dalla prima ora del primo giorno successivo all'arrivo della merce nel deposito e terminerebbero con l'ultima ora del giorno in cui il periodo scade;
- dovrebbe essere consentita la tenuta di un unico registro per più depositi, pur indicando distintamente le operazioni relative a ciascun deposito e a ciascun acquirente;
- l'elenco INTRA 1-sexies deve essere presentato dal fornitore italiano in relazione al mese o trimestre del trasporto o spedizione dei beni nello Stato membro del destinatario; quando invece avviene il passaggio di proprietà e si realizza la cessione intra-UE, occorre presentare il modello INTRA 1-bis.

Vendite a catena

La nuova disciplina recepita all'[art. 41-ter](#) del DL 331/93 individua i criteri per imputare il trasporto intracomunitario nelle ipotesi in cui beni oggetto di cessioni consecutive siano spediti o trasportati direttamente dallo Stato membro del cedente a quello dell'ultimo cessionario della catena.

Si afferma così il principio secondo cui solo la cessione cui è imputabile il trasporto può essere considerata intracomunitaria e quindi non imponibile ai fini IVA.

Assonime ribadisce, tra l'altro, che tale nuova disciplina non preclude l'applicazione delle norme già previste per le operazioni triangolari dagli [artt. 38](#) co. 7 e 40 co. 2 del DL 331/93, né trova applicazione per le c.d. triangolari nazionali che restano disciplinate dall'[art. 58](#) del medesimo decreto.

Direttiva (UE) 4.12.2018 n. 1910

DLgs. 5.11.2021 n. 192

Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2022 - "Obblighi di registrazione con effetti diversi tra fornitore e acquirente nel call-off stock" - Cosentino - La Grutta

Il Sole - 24 Ore del 27.7.2022, p. 27 - "Triangolazioni nazionali esenti Iva compatibili con la Ue" - Ficola - Santacroce

Circolare per la Clientela n. 10 del 24.2.2022 - "Numero di identificazione IVA nelle cessioni intracomunitarie - Cessioni a catena - Regime di call off stock - Recepimento nell'ordinamento nazionale" -

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Call-off stock (consignment stock)" - La Grutta S.

IMPOSTE INDIRETTE

Registro - Scissione in società semplice - Applicazione dell'imposta in misura fissa - Valutazione dell'oggetto sociale - Necessità solo per gli enti non commerciali (Cass. 25.7.2022 n. 23051)

Con la sentenza 25.7.2022 n. [23051](#), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno sancito che la scissione in società semplice sconta l'imposta di registro in misura fissa, a norma dell'[art. 4](#) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, atteso che tale disposizione riguarda anche le società semplici, richiedendo un vaglio dell'oggetto sociale solo per gli enti diversi dalle società.

L'interesse della pronuncia non riguarda solo l'operazione di scissione, bensì la stessa interpretazione dell'[art. 4](#) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, avendo la Corte una volta per tutte chiarito che la norma riguarda anche le società semplici, a prescindere dall'oggetto sociale.

Atti societari soggetti ad imposta di registro

Si ricorda che l'[art. 4](#) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, elenca gli atti societari assoggettati ad imposta di registro, indicando per ognuno la misura dell'imposta dovuta. Ad esempio, per gli atti di scissione e fusione, viene indicata la debenza dell'imposta di registro in misura fissa (200,00 euro), mentre per gli atti di conferimento di immobili si rinvia alle aliquote previste dall'[art. 1](#) della medesima Tariffa.

Prima di tale elenco, la norma circoscrive l'ambito di applicazione della disposizione medesima, riferendosi agli "atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole".

La locuzione "aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole" ha dato luogo a due differenti interpretazioni della norma, atteso che l'Agenzia delle Entrate lo riferisce anche alle società, mentre la dottrina lo ritiene riferito ai soli enti diversi dalle società.

I due orientamenti contrapposti

In particolare, secondo l'Agenzia delle Entrate, l'art. 4 citato troverebbe applicazione solo alle società e agli enti "aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole". Di conseguenza, tale norma non potrebbe applicarsi agli atti delle società semplici (che non svolgono attività agricole) atteso che queste, per legge, non possono avere a oggetto attività commerciali. Secondo tale lettura, quindi, gli atti di scissione (o fusione) coinvolgenti società semplici (non agricole), non potendo applicare il regime previsto dall'art. 4 citato, sconterebbero l'imposta di registro con l'aliquota residuale del 3% di cui all'art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR [131/86](#), in virtù del rinvio a tale norma operato dalla nota III all'art. 4 medesimo.

Secondo l'interpretazione della dottrina, invece, la locuzione "aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole", contenuta nell'art. 4 citato, sarebbe riferibile solo agli "enti diversi dalle società", mentre non riguarderebbe le società, in quanto l'art. 4 si applica per espressa formulazione normativa alle "società di qualunque tipo ed oggetto", senza necessità di operare alcuna verifica dell'oggetto con riferimento a esse. Di conseguenza, secondo questa interpretazione, le operazioni di scissione (o fusione) coinvolgenti società semplici sconterebbero l'imposta di registro fissa a norma, per l'appunto, della lett. b) dell'art. 4 della Tariffa.

Verifica dell'oggetto sociale solo per gli enti diversi alla società

Le Sezioni Unite optano per la seconda impostazione, sancendo il principio di diritto secondo cui "l'atto di scissione relativo a società semplice è assoggettato, ex art. 4 Tariffa Parte Prima all. d.P.R. [131/86](#), ad imposta di registro in misura fissa, dal momento che il requisito normativo dell'oggetto esclusivo o principale di natura commerciale o agricola non concerne le società ma soltanto gli enti diversi da queste".

Per effetto della sentenza in commento, quindi, non è più possibile dubitare dell'applicabilità dell'art. 4 della Tariffa, parte I, allegata al DPR [131/86](#) anche alle società semplici, a prescindere da qualsiasi verifica del loro oggetto sociale.

art. 4 TUR

Il Quotidiano del Commercialista del 26.7.2022 - "Scissione in società semplice con registro fisso" - Mauro Il

Sole - 24 Ore del 26.7.2022, p. 29 - "Società semplice, scissione con registro in misura fissa" - Busani Guide

Eutekne - IVA e imposte indirette - "Scissione" - Gazzera M. - Mauro A.

Cass. SS.UU. 25.7.2022 n. 23051

Cass. 11.11.2021 n. 33312

Il Quotidiano del Commercialista del 12.11.2021 - "Alle Sezioni Unite il registro fisso per la scissione in società semplice" - Mauro

Lavoro

PREVIDENZA

Trasferimento all'INPS della funzione previdenziale della gestione sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'INPGI - Chiarimenti in materia di pensioni e trattamenti di disoccupazione (circ. INPS 27.7.2022 n. 91 e 28.7.2022 n. 92)

Con la circ. 28.7.2022 n. 92, l'INPS ha illustrato l'impatto delle novità introdotte dalla L. [234/2021](#) (legge di bilancio 2022) con riferimento alle prestazioni pensionistiche per gli iscritti all'INPGI, mentre con la circ. 27.7.2022 n. 91 sono state fornite istruzioni in materia di indennità di disoccupazione a favore dei giornalisti, sempre alla luce delle nuove disposizioni in materia previste dalla citata legge di bilancio 2022.

Va infatti ricordato come l'art. 1 co. 103 della L. 234/2021 abbia disposto - con decorrenza 1.7.2022 - il trasferimento all'INPS della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria.

Prestazioni pensionistiche

La circ. 28.7.2022 n. 92 precisa innanzitutto che, ai sensi dell'art. 1 co. 106 della L. 234/2021, i lavoratori già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI, che alla data del 30.6.2022 hanno maturato i requisiti pensionistici previsti dalle disposizioni vigenti nell'INPGI, possono conseguire in qualsiasi momento successivo alla predetta data le prestazioni pensionistiche previste in tale gestione sulla base delle

disposizioni vigenti alla medesima data del 30.6.2022 e non le prestazioni pensionistiche eventualmente maturate a carico del FPLD successivamente.

Sul punto, si ricorda che i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia (con 20 anni di anzianità contributiva) per il periodo compreso dall'1.7.2019 al 30.6.2022 si maturano con 67 anni (uomini e donne), mentre per la pensione di anzianità sono richiesti 40 anni e 5 mesi di contribuzione nonché 62 anni e 5 mesi di età anagrafica.

Invece, coloro che al 30.6.2022 non hanno maturato i requisiti previsti dalla regolamentazione INPGI, a decorrere dall'1.7.2022 possono conseguire le prestazioni pensionistiche riconosciute agli iscritti al FPLD, sulla base delle disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

A riguardo, l'INPS chiarisce che tali soggetti possono conseguire le prestazioni con riferimento alle quali, alla data del 30.6.2022, non risulta interamente trascorso l'arco temporale entro il quale la legge richiede la maturazione dei prescritti requisiti. Pertanto, i giornalisti iscritti al FPLD non possono conseguire le pensioni anticipate "Quota 100" e "Opzione donna", i cui requisiti andavano perfezionati entro la data del 31.12.2021.

Invece, a decorrere dall'1.7.2022, possono accedere alla pensione anticipata dall'[art. 14](#) co. 1 del DL 4/2019 (c.d. "Quota 102") i giornalisti iscritti al FPLD che perfezionano 64 anni di età e 38 anni di contribuzione nel corso di quest'anno.

Ricongiunzione e riscatto pensionistico

Per quanto riguarda invece le domande di ricongiunzione e riscatto pensionistico presentate nel regime sostitutivo INPGI entro la data del 30.6.2022, con la citata circ. n. [92/2022](#) si precisa che le stesse continueranno a essere definite secondo la normativa vigente presso l'INPGI.

A partire dall'1.7.2022 l'onere, o la parte residua di esso, è comunque versato all'INPS (e non più all'INPGI) secondo le modalità che saranno prossimamente comunicate dal medesimo Istituto previdenziale.

Prestazioni per la disoccupazione

Con la circ. 27.7.2022 n. [91](#), l'INPS ha fornito le istruzioni in materia di indennità di disoccupazione a favore dei giornalisti iscritti all'INPGI, ricordando come l'[art. 1](#) co. 108 della L. 234/2021 preveda che, per il periodo compreso tra l'1.7.2022 e il 31.12.2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni siano riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30.6.2022.

Con l'occasione, si ricorda quindi come gli artt. [22](#) e [23](#) del Regolamento INPGI disciplinino l'indennità di disoccupazione ordinaria e il sussidio straordinario di disoccupazione.

In particolare, ai fini dell'accesso al trattamento disoccupazione, l'assicurato - oltre ad avere cessato involontariamente il rapporto di lavoro - deve risultare iscritto all'INPGI da almeno un biennio.

Operativamente, per accedere ai trattamenti di disoccupazione, i giornalisti aventi diritto devono presentare apposita domanda telematica all'INPS entro 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso.

Va detto che il beneficiario dell'indennità di disoccupazione decade dal diritto alla prestazione qualora:

- sia titolare di trattamento pensionistico diretto;
- sia titolare dell'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità di disoccupazione ordinaria;
- si rioccupi con un rapporto di lavoro di natura giornalistica di durata superiore a 6 mesi.

Infine, si ricorda che i trattamenti di disoccupazione in parola sono incompatibili sia con le pensioni dirette, sia con le prestazioni a tutela della disoccupazione, quali la NASpI, DIS-COLL, ALAS e ISCRO.

art. 1 co. 103 L. 30.12.2021 n. 234

Circolare INPS 28.7.2022 n. 92

Circolare INPS 27.7.2022 n. 91

Il Quotidiano del Commercialista del 29.7.2022 - "I giornalisti non possono conseguire le pensioni "Quota 100" e "Opzione donna" - Mamone

Il Sole - 24 Ore del 29.7.2022, p. 30 - "Niente più vincoli di cumulo per i giornalisti passati all'Inps" - M.Pri.

Guide Eutekne - Previdenza - "Giornalisti - INPGI" - Quintavalle R.

Guide Eutekne - Previdenza - "Giornalisti" - Quintavalle R.

Guide Eutekne - Previdenza - "Disoccupazione" - Mamone L.

Guide Eutekne - Previdenza - "Pensioni" - Secci N.

Il Quotidiano del Commercialista del 26.7.2022 - "Domanda di autorizzazione per la CIGS dei giornalisti con scadenza dopo il 30 giugno" - Mamone

PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - Criteri per la concessione della CIGO - Interruzione o sospensione dell'attività lavorativa per temperature elevate (messaggio INPS 28.7.2022 n. 2999)

L'INPS, con il messaggio 28.7.2022 n. [2999](#), ha ricordato alle imprese che, in considerazione dell'eccezionale ondata di calore che sta caratterizzando l'attuale periodo estivo, è possibile ricorrere alla Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) quando la temperatura nei luoghi di lavoro supera i 35° centigradi.

Attivazione della causale CIGO "eventi meteo"

La causale CIGO "eventi meteo" per la quale l'evento meteo sfavorevole è riferito alle temperature elevate è invocabile dall'azienda in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa delle temperature elevate, considerando tali quelle superiori alla predetta soglia di 35° centigradi.

Tuttavia, ai fini dell'accoglimento della domanda di CIGO, rilevano altresì:

- temperature inferiori a 35° centigradi, qualora entri in considerazione anche la valutazione della temperatura c.d. "percepita", che è più elevata di quella reale (ad es. per elevati tassi di umidità o la tipologia di lavorazione in atto e le modalità con le quali la stessa viene svolta);
- i casi in cui, indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, il responsabile della sicurezza dell'azienda dispone la sospensione delle lavorazioni ritenendo sussistenti rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.

Messaggio INPS 28.7.2022 n. 2999

Il Quotidiano del Commercialista del 29.7.2022 - "Per la CIGO "eventi meteo" rileva anche la temperatura percepita" - Redazione

Leggi in evidenza

FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 30.6.2022 N. 253155

FISCALE

ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO E CONTROLLI - Strumenti di pagamento elettronico - Comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate - Provvedimento attuativo

In attuazione dall'art. 22 co. 5 ultimo periodo del DL 26.10.2019 n. 124 conv. L. 19.12.2019 n. 157, con il presente provvedimento sono state definite le modalità e i termini dell'obbligo comunicativo previsto in relazione agli strumenti di pagamento elettronico.

Soggetti interessati

L'obbligo comunicativo riguarda i prestatori di servizi di pagamento autorizzati, di cui all'art. 1 co. 1 lett. g) del DLgs. 27.1.2010 n. 11 (es. banche, Poste, istituti di moneta elettronica, ecc.), che:

- svolgono la propria attività nel territorio nazionale;
- mettono a disposizione degli esercenti, mediante un contratto di convenzionamento, sistemi di pagamento

elettronico.

Ai fini in esame:

- per “esercente” si intende il soggetto che esercita un’attività di impresa, arte o professione, avvalendosi di punti di interazione fisici e/o virtuali;
- per “contratto di convenzionamento” si intende il contratto tra un prestatore di servizi di pagamento e un esercente per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento tracciabile, che si traducono in un trasferimento di fondi all’esercente quale corrispettivo per la cessione di beni e la prestazione di servizi.

Dati da comunicare

I suddetti operatori finanziari devono comunicare:

- il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell’esercente convenzionato e il codice univoco del contratto di convenzionamento con il prestatore di servizi di pagamento;
- il codice ABI ovvero il codice fiscale del prestatore di servizi di pagamento obbligato alla trasmissione;
- il codice identificativo univoco, assegnato da PagoPA, del soggetto che trasmette le informazioni;
- l’identificativo univoco dello strumento di pagamento, fisico o virtuale, attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica;
- la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;
- la data di trasmissione delle operazioni da parte del prestatore di servizi di pagamento;
- la data contabile delle operazioni;
- l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente;
- il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.

Modalità e termini di comunicazione dei dati

I soggetti obbligati alla comunicazione trasmettono le suddette informazioni alla società PagoPA spa:

- direttamente;
- ovvero tramite la società Bancomat spa, in relazione ai pagamenti effettuati con carte sui circuiti PagoBancomat e BancomatPay.

L’invio dei dati deve essere effettuato entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione, sulla base delle specifiche tecniche e delle modalità telematiche definite mediante apposita convenzione sottoscritta con PagoPA.

La prima trasmissione delle informazioni, riferita alle transazioni contabilizzate dall’1.9.2022, è effettuata dai prestatori di servizi di pagamento entro il 5.9.2022.

Per le transazioni contabilizzate nel periodo dall’1.1.2022 al 31.8.2022, invece, la comunicazione deve essere effettuata entro il 31.10.2022.

Disponibilità dei dati all’Agenzia delle Entrate

PagoPA provvede poi a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate le informazioni ricevute, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dei dati, secondo modalità definite con apposito accordo tra i due enti.

Scadenze della settimana

31 luglio 2022, Domenica *

Accise

Esercenti attività di autotrasporto merci per conto proprio o di terzi - Termine per presentare la domanda relativa al trimestre aprile-giugno per ottenere il credito d’imposta o il rimborso in relazione al gasolio per autotrazione

Antiriciclaggio

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d’Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

Canone RAI

Pensionati a basso reddito con almeno 75 anni di età - Presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'apposita dichiarazione per fruire dell'esenzione, a decorrere dal secondo semestre dell'anno in corso

Persone fisiche - Termine per il pagamento della seconda rata semestrale o terza trimestrale, con F24, del canone 2022, nei casi in cui non sia possibile l'addebito nelle fatture relative al contratto di fornitura di energia elettrica

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

Contributi previdenziali e premi INAIL

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

Contributo Antitrust

Società di capitali e cooperative, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro - Termine per il versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'anno in corso

Contributo di vigilanza

Imprese di assicurazione e di riassicurazione - Termine per il versamento del saldo del contributo dovuto per l'anno in corso

Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di giugno e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio

Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

IRPEF

Fondi sanitari integrativi ed enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale - Presentazione in via telematica al Ministero della salute del rinnovo dell'iscrizione nell'apposita Anagrafe dei fondi sanitari

IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

Preponenti di agenti e rappresentanti - Termine per consegnare all'agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre aprile-giugno e per pagare le suddette provvigioni

IVA

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese

precedente

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedente e non documentate con fattura

Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Presentazione telematica della dichiarazione per il mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di giugno, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre aprile-giugno, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di giugno hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale - Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi ad aprile, maggio e giugno

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "OSS" - Presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione relativa al trimestre aprile-giugno e versamento della relativa imposta

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Comunicazione ai Monopoli di Stato dei dati dei responsabili solidali per le somme giocate nel periodo contabile maggio-giugno

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

01 agosto 2022, Lunedì

IVA

Soggetti con partita IVA - Termine per regolarizzare l'infedele dichiarazione IVA relativa all'anno precedente, presentata entro il 2.5.2022, con la corresponsione della sanzione ridotta ad un nono del minimo

Soggetti con partita IVA - Termine per regolarizzare l'omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno precedente, con la corresponsione della sanzione ridotta ad un decimo del minimo

02 agosto 2022, Martedì

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

Altre scadenze

08 agosto 2022, Lunedì

Contributi INPS

Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Termine ultimo per il versamento della prima rata dei contributi dovuti per l'anno 2022, che scadeva il 18.7.2022, senza applicazione di sanzioni

Imposte dirette

Imprese della pesca e dell'acquacultura - Presentazione al Ministero delle politiche agricole delle domande di concessione delle previste agevolazioni, mediante l'apposita piattaforma disponibile sul relativo sito

Tributi, contributi e altre entrate

Soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017 che hanno aderito alla "rottamazione-ter" e/o al "saldo e stralcio" - Termine per effettuare il versamento delle rate scadute nel 2021

12 agosto 2022, Venerdì

Imposte dirette

Imprese operanti nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità - Presentazione a Invitalia, tramite PEC, delle domande di contributo in relazione alle spese sostenute per progetti di sviluppo

15 agosto 2022, Lunedì *

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

16 agosto 2022, Martedì

IRPEF e IRES

Imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi - Termine finale, entro le ore 16.00, per presentare al soggetto gestore (RAM spa), mediante PEC, le domande di contributi (primo periodo) per il rinnovo del parco veicolare

20 agosto 2022, Sabato *

Contributi ENASARCO

Committenti di agenti e rappresentanti - Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre aprile-giugno

Contributo CONAI

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

22 agosto 2022, Lunedì

Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

Addizionale regionale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

Cedolare secca sulle locazioni

Persone fisiche che locano immobili ad uso abitativo o commerciale - Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2021 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2022

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

Contributi INPS artigiani e commercianti

Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS - Versamento saldo e primo acconto dei contributi previdenziali con la maggiorazione dello 0,4%

Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS - Versamento rata dei contributi previdenziali "fissi" relativi al trimestre aprile-giugno

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Professionisti - Versamento saldo e primo acconto del contributo, con la maggiorazione dello 0,4%

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Diritto annuale Camere di Commercio

Imprese individuali e società di persone - Termine per il pagamento con la maggiorazione dello 0,4%

Soggetti IRES "solari" che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o rendiconto a giugno 2022, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione - Pagamento senza maggiorazione 0,4%

Soggetti IRES "solari" che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022 o che avrebbero dovuto approvarlo - Termine di pagamento con maggiorazione dello 0,4%

Soggetti IRES "solari" che non devono approvare il bilancio o il rendiconto - Termine di pagamento con la maggiorazione dello 0,4%

Imposta di registro

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di luglio - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

Imposta sostitutiva del 15% o 5%

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento del saldo per il 2021 e dell'eventuale primo acconto per il 2022, con la maggiorazione dello 0,4%

Imposta sostitutiva del 5%

Persone fisiche rientranti nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento del saldo per il 2021 e dell'eventuale primo acconto per il 2022, con la maggiorazione dello 0,4%

Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

Imposta sostitutiva sui capital gain

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi installati a luglio

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di luglio

IRAP, imposte sostitutive e addizionali

Società di persone e soggetti equiparati - Termine per il versamento del saldo e dell'eventuale primo acconto, con la maggiorazione dello 0,4%

IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive

Soggetti IRES "solari", che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022 o che avrebbero dovuto approvarlo - Versamento saldi e acconti con la maggiorazione dello 0,4%

Soggetti IRES "solari", che non devono approvare il bilancio o il rendiconto - Versamento delle somme dovute a saldo e in acconto, con la maggiorazione dello 0,4%

Soggetti IRES "solari", che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio a giugno 2022, oa luglio 2022 in seconda convocazione - Versamento saldi e acconti, senza maggiorazione 0,4%

IRPEF

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare cumulativo non è di almeno 500,00 euro

Soggetti che versano il saldo entro il 22 agosto - Versamento annuo, con la maggiorazione dello 0,4%, delle ritenute sui compensi di lavoro autonomo corrisposti a non più di tre soggetti e che non superino 1.032,91 euro

Soggetti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno/luglio - Versamento annuo, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle ritenute sui compensi di lavoro autonomo corrisposti a non più di tre soggetti e che non superino i 1.032,91 euro

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di aprile, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di giugno, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

IRPEF e IRES

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Soggetti "solari" che svolgono attività d'impresa - Versamento rata delle imposte sostitutive per pregresse rivalutazioni dei beni d'impresa, affrancamento del saldo attivo di rivalutazione e riallineamento dei valori

Soggetti "solari" che svolgono attività d'impresa - Versamento totale o prima rata delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa, l'eventuale affrancamento del saldo attivo e il riallineamento valori

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

IRPEF o IRES

Imprese trasferite all'estero e che entro il 22 agosto versano il saldo per l'ultimo periodo d'imposta italiano - Presentazione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa all'"exit tax" e versamento dell'eventuale prima rata

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS

Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno - Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA indici affidabilità fiscale, contributi INPS

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 22 agosto - Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, senza interessi

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno - Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

IRPEF, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive

Persone fisiche - Termine finale per il versamento del saldo e dell'eventuale primo acconto, con la maggiorazione dello 0,4%

IVA

Corrieri espressi e altri operatori economici - Validazione della dichiarazione precompilata dall'ADM per il mese precedente relativa alle importazioni di beni in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Persone fisiche con partita IVA, società di persone e soggetti equiparati, soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) - Versamento degli importi dovuti per l'adeguamento, con la maggiorazione dello 0,4%

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con diritto al rimborso infrannuale - Termine di presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione, relativa al credito del trimestre aprile-giugno

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di aprile, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di giugno, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale - Regolarizzazione versamento del trimestre gennaio-marzo, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) - Regolarizzazione versamento del trimestre gennaio-marzo, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Versamento del saldo IVA relativo al 2021, risultante dal modello IVA 2022, con la maggiorazione dell'1,6% e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulla precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo - Versamento della sesta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 22 agosto - Versamento della seconda rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 30 giugno - Versamento della terza rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e

interessi

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

Soggetti con partita IVA in regime trimestrale per opzione - Liquidazione trimestre aprile-giugno e versamento IVA a debito con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi

Soggetti in regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) - Liquidazione e versamento IVA a debito del trimestre aprile-giugno, senza maggiorazione di interessi

Soggetti IRES "solari" che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno o luglio 2022, soggetti agli ISA - Versamento importi per l'adeguamento agli ISA, senza la maggiorazione dello 0,4%

Soggetti IRES "solari" che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, soggetti agli ISA - Versamento degli importi dovuti per l'adeguamento, con la maggiorazione dello 0,4%

Soggetti IRES "solari" che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) - Versamento degli importi dovuti per l'adeguamento agli indici, con la maggiorazione dello 0,4%

Soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni effettuate con soggetti non stabiliti in Italia, in relazione al trimestre aprile-giugno, senza fattura elettronica

Soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia - Trasmissione telematica all'Agenzia Entrate dei dati delle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione al mese precedente, senza fattura elettronica o bolletta doganale

IVAFE

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, residenti in Italia, che detengono attività finanziarie all'estero - Versamento, con la maggiorazione 0,4%, del saldo per il 2021 e dell'eventuale primo acconto per il 2022

IVIE

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili all'estero - Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2021 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2022

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Secondo versamento per il periodo contabile luglio-agosto, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile marzo-aprile

Premi INAIL

Datori di lavoro e committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - Termine per versare, con i previsti interessi, la terza rata dei premi dovuti a saldo per il 2021 e in acconto per il 2022

Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

24 agosto 2022, Mercoledì

Imposte dirette

Enti non commerciali, religiosi e ONLUS - Presentazione al Ministero del Lavoro, entro le ore 18, della domanda di contributo per servizi in favore di anziani non autosufficienti o disabili, prestati dal 31.1.2020 al 31.12.2021

25 agosto 2022, Giovedì

Contributi ENPAIA

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia

IVA

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di luglio, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di luglio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale - Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi a luglio

28 agosto 2022, Domenica *

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Terzo versamento per il periodo contabile luglio-agosto, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile marzo-aprile

29 agosto 2022, Lunedì

Imposte dirette

Imprese del settore turistico e di gestione di piscine - Termine per pagare i canoni di locazione per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, al fine di beneficiare del relativo credito d'imposta

30 agosto 2022, Martedì

Imposta di registro

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

31 agosto 2022, Mercoledì

Antiriciclaggio

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera

occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

Contributi previdenziali e premi INAIL

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

Imposta di bollo

Soggetti che assolvono l'imposta in modo virtuale - Versamento, mediante il modello F24, della rata bimestrale

Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di luglio e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di giugno

Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS

Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 22 agosto - Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno - Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

IVA

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese precedente

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedente e non documentate con fattura

Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Presentazione telematica della dichiarazione per il mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

Tributi

Soggetti che, entro il 13.11.2018, hanno definito atti di accertamento con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018 - Termine per versare la sedicesima rata trimestrale delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali

Soggetti che, entro il 23.11.2018, hanno definito inviti al contraddittorio, notificati entro il 24.10.2018 - Termine per versare la sedicesima rata trimestrale delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali

Soggetti che, entro il 31.5.2019, hanno definito liti pendenti con l'Agenzia delle Entrate, con ricorso notificato entro il 24.10.2018 - Termine per versare la quattordicesima rata trimestrale delle somme dovute, con gli interessi legali

Soggetti che, nel mese di novembre 2018, hanno definito avvisi di accertamento o di liquidazione, notificati entro il 24.10.2018 - Termine per versare la sedicesima rata trimestrale delle somme dovute, con applicazione interessi legali

Tributi e contributi

Soggetti che, entro il 31.5.2019, hanno definito processi verbali di constatazione, notificati entro il 24.10.2018 - Termine per versare la quattordicesima rata trimestrale delle somme dovute, con applicazione degli interessi

01 settembre 2022, Giovedì

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nel periodo contabile (bimestre) precedente

02 settembre 2022, Venerdì

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

